

COMUNE DI BRESCIA

Area Servizi Tecnici

Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici.

Adottato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 21.12.2001 n. 283.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 - Finalità

Art.2 - Piano urbano dei servizi.

TITOLO II - Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico comunali da parte di "aziende" erogatrici di servizi e l'attività di coordinamento con "enti" ed "aziende".

Art. 3 - Tipologia delle opere.

Art. 4 - Programmazione.

Art. 5 - Conferenza dei servizi.

Art. 6 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.

Art. 7 - Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti.

Art. 8 - Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti.

Art. 9 - Cartografia.

TITOLO III - Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali da parte di soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici di servizi.

Art.10 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.

TITOLO IV - Disposizioni varie.

Art.11 - Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze.

Art.12 - Facoltà del Comune.

Art.13 - Competenze del Dirigente responsabile dell'area servizi tecnici.

Art.14 - Sanzioni.

Art.15 - Norma transitoria.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento ha per contenuto:
 - . le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine "aziende", degli impianti sotterranei sotto elencati:
 - . rete di acquedotti;
 - . reti elettriche di distribuzione;
 - . reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori ecc.);
 - . reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
 - . reti di teleriscaldamento;
 - . condutture di gas;
 - . reti fognarie.
 - . le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, "aziende" ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, di seguito denominati con il solo termine "enti", in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi preaccennati, esistenti nel territorio del Comune stesso.

Le disposizioni sono relative alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, alla realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (quali metropolitane, tramvie, sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), ad interventi straordinari che comportino l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la posa nelle sedi di cui al primo comma di impianti sotterranei da parte di soggetti diversi dalle "aziende" di cui sopra.
3. Il presente regolamento non riguarda, eccezion fatta per quanto indicato al successivo art. 9, le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche

ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica "azienda" (centrali telefoniche, cabine elettriche ecc.).

Art. 2 - Piano urbano dei servizi

1. Il Comune è tenuto a redigere, entro cinque anni dalla data di adozione del presente regolamento, un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", denominato piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), che farà parte del piano regolatore generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
2. Le procedure relative alle nuove urbanizzazioni dovranno contemplare la presentazione del progetto esecutivo dei servizi tecnologici.

TITOLO II - Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico comunali da parte di "aziende" erogatrici di servizi e l'attività di coordinamento con "enti" ed "aziende".

Art. 3 - Tipologia delle opere

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:
 - . in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
 - . in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti;
 - . in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.
2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti ed altresì con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, della direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata, in sede di appositi incontri, dal Comune in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende".
4. In attesa della predisposizione del PUGSS, di cui al precedente art. 2, le scelte tra le alternative tecniche di cui al primo comma del presente articolo sono operate in sede di conferenza dei servizi di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Programmazione

1. Compete al Comune svolgere funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione di quanto previsto all'art. 7. La programmazione, su base possibilmente triennale, deve avere come finalità che gli interventi sulla medesima strada o area di uso pubblico siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno cinque anni e non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.
2. Nelle more della realizzazione del PUGSS, di cui al precedente art. 2, il Comune di concerto con gli "enti", deve, con cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi necessari, sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal piano regolatore generale e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "aziende" che dovranno presentare al Comune e/o agli "enti" predetti, in relazione alle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.
3. Il Comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati di cui al comma precedente, a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli "enti" interessati e dalle "aziende", e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990.

Art. 5 - Conferenza dei servizi

1. La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi alla riunione di cui al terzo comma del precedente art. 4.
2. Nel corso della conferenza dei servizi:

- . sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli "enti" e le "aziende";
- . sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa temporizzazione;
- . viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 3 in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- . vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- . vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze.
- . per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative.

Art. 6 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo

1. Le "aziende", con riferimento a quanto sopra indicato agli artt. 4 e 5, e fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi urgenti ed in emergenza, di cui al successivo art. 7, devono presentare al Comune relativamente a sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti esecutivi dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 5, con l'aggiunta delle seguenti ulteriori indicazioni:
 - a. Richiedente
Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita iva, recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
 - b. Progettista
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
 - c. Direzione lavori
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
 - d. Impresa che deve eseguire i lavori
Le indicazioni di cui al precedente punto a.

- e. Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, cronogramma dei lavori, nonché preventivo di spesa di sistemazione delle opere e manufatti stradali.
 - f. Sottoscrizione di concessione tipo predisposta dal Comune completata in tutte le parti variabili e con indicazione degli oneri a carico dell'"azienda".
2. Il Comune deve precisare, entro trenta giorni, i motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione ovvero alle incompletezze della documentazione presentata.
 3. Qualora da parte del Comune nel termine di cui al comma precedente non vengano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, la concessione ad eseguire i lavori si intende rilasciata con l'osservanza delle clausole contenute nella concessione tipo di cui al primo comma punto f.
 4. L'inizio dei lavori di cui sopra deve essere comunicato al Comune almeno 72 ore prima dell'inizio degli stessi con la contestuale trasmissione di copia del piano di sicurezza e coordinamento secondo i disposti di cui al D.L.vo 14.08.1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.
 5. L'"azienda" è tenuta
 - . a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - . all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.
 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
 7. I condotti, le tubazioni, le polifere ecc. che dopo cinque anni dal collaudo risulteranno non utilizzati sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti con le modalità di cui all'art. 8 comma 4.

Art. 7 - Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza.
Allacciamenti alle reti

1. Per gli interventi manutentivi ed urgenti ogni "azienda" deve all'inizio di ogni anno comunicare al Comune le indicazioni previste nel precedente art.6 primo comma punti a, c, d, e. L'"azienda" deve unire alla documentazione di cui sopra anche copia della comunicazione alle altre "aziende", indicate dal Comune, in merito agli interventi da eseguirsi per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui ai D.ti L.vi 14.08.1996 n. 494 e 19.9.1994 n. 626. Detti interventi comprendono anche quelli sotto elencati:
 - a. rialzo chiusini;
 - b. cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
 - c. manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
 - d. rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
 - e. sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti;
 - f. spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;
 - g. posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche;
 - h. infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti;
 - i. scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;
 - j. posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno sviluppo non superiore a venti metri;
 - k. interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi per scavi sviluppatasi non oltre venti metri;
 - l. camerette e pozzetti di volume inferiore a un mc;
 - m. allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri;

Gli interventi di cui al precedente comma alle lettere a, b, c, e, i, k, l, devono eseguirsi in un tempo non superiore a 48 ore. Quelli di cui al precedente comma alle lettere j, m, in un tempo non superiore a 72 ore e quelli sulle reti di teleriscaldamento in un tempo non superiore a 96 ore.

Per gli allacciamenti alle reti di distribuzione o estendimenti che abbiano uno sviluppo superiore a 20 metri, ma inferiore a 200 metri, deve essere presenta-

to al Comune, volta per volta, un progetto esecutivo con le indicazioni previste nel precedente art. 6 primo comma punti a, b, c, d, e, cui dovrà essere unita copia della comunicazione alle altre "aziende" prevista al primo periodo del presente comma.

2. Il Comune comunica, ove nulla osti, all'"azienda", entro il termine di trenta giorni:
 - . le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
 - . i controlli, le ispezioni e le modalità del collaudo riservato all'approvazione del Comune, ma con interi oneri a carico dell'"azienda";
 - . gli oneri previsti nel presente regolamento;
 - . l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.

3. Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, l'"azienda", per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.

4. L'"azienda" è tenuta:
 - . a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - . all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 8 - Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti

1. Il Comune entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento deve dar corso ad una ricognizione, d'intesa con le "aziende", per il monitoraggio

delle strutture polifunzionali esistenti (gallerie, cunicoli ed altri impianti) nel proprio territorio. Sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso.

2. Con riferimento a quanto indicato nel comma precedente, in sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono a qualsiasi titolo di impianti nel sottosuolo delle sedi stradali o delle aree di uso pubblico comunali sono tenuti a presentare al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune. Eventuali condotti, tubazioni, polifore ecc. che al momento della ricognizione risultassero non occupati da impianti sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti. Le infrastrutture non utilizzate esistenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio del Comune stesso.
3. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
4. Ove le strutture di cui ai commi precedenti una volta rese disponibili siano ritenute dal Comune utilizzabili, nei limiti della loro capacità il Comune stesso non autorizzerà la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli eventuali interventi previsti dall'art. 6 comma 9 della Direttiva di cui all'art. 3 secondo comma. Il corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati.

Art. 9 - Cartografia

1. Il Comune deve dotarsi di una cartografia finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi

esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende" di cui al precedente art. 1 attraverso i rapporti tra esse, il Comune stesso e gli "enti".

2. Le "aziende" devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune e devono renderli sempre disponibili al Comune senza alcun onere per lo stesso.
I dati cartografici di cui sopra devono comprendere anche le infrastrutture di cui all'art. 1, terzo comma.
3. Le "aziende" nello scambio delle informazioni sull'occupazione del suolo, devono precisare per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o altri punti singoli e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali:
 - . gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: specifica della condotta , materiale, dimensione.
 - . elettricità: tensione nominale, materiale, protezioni;
 - . telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del materiale e dimensione.
4. Quanto sopra vale anche per le fattispecie di cui al successivo art. 10.

TITOLO III - Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico da parte di soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici di servizi

Art. 10 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo

1. I soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici dei servizi di cui al precedente art. 1 per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa concessione.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e documenti:
 - a. Richiedente
Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita iva, recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
 - b. Progettista
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
 - c. Direzione dei lavori
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
 - d. Impresa che deve eseguire i lavori
Le indicazioni di cui al precedente punto a.
 - e. Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, il cronogramma dei lavori nonché il relativo preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali.
 - f. Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale non accoglimento.
3. Qualora la domanda di cui al primo comma sia accolta la concessione ad eseguire i lavori di attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli artt. 27 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 67 DPR 16.12.1992 n. 495.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 3 in quanto compatibili.
5. L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno 72 ore prima dell'inizio degli stessi con la contestuale trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento secondo i disposti del D. L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, per i nuovi interventi che abbiano uno sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la successiva occupazione permanente deve essere parimenti presentata domanda al Comune con le indicazioni di cui ai punti a., b., c., d., e., f., del primo comma.
Il Comune comunica, ove nulla osti al richiedente entro il termine di trenta giorni le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.
7. Il concessionario è tenuto
 - . a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - . all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

TITOLO IV - Disposizioni varie

Art. 11 - Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze

1. Compete alla Giunta comunale adottare con riferimento agli articoli 27 e 28 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 69 D.P.R 16.12.1992 n. 495 l'ammontare delle spese di sopralluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali, delle penali e delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze.
2. E' corrisposta al Comune, ed è comunque a carico del concessionario per tutte le fattispecie previste dal presente regolamento, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell'allegato 1 del presente regolamento. Detta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, e, comunque per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.

Art. 12 - Facoltà del Comune

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei concessionari.

2. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.

3. In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve darne notizia ai concessionari con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze dei concessionari, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi. Le spese sostenute dai concessionari, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi del concessionario, sono ad esclusivo carico degli stessi.

Art. 13 - Competenze del Dirigente responsabile dell'area servizi tecnici

1. Al dirigente responsabile dell'area servizi tecnici compete l'attuazione ed esecuzione di tutti i provvedimenti di competenza del Comune previsti dal presente regolamento, con facoltà di delega in tutto o in parte ad altri dirigenti appartenenti ai settori dell'area stessa o dell'area gestione del territorio.

Art. 14 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento o alle ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 2.000.000 (1032,91 Euro) a L. 20.000.000 (10.329,14 Euro). Il procedimento sanzionatorio è quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 15 - Norma transitoria.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more di avvio del procedimento di cui all'art. 4, è rilasciata secondo la disciplina del regolamento stesso e secondo un piano programma definito con deliberazione della Giunta comunale previa istruttoria del dirigente di cui all'art. 13.
2. Tali concessioni sono rilasciate esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili secondo quanto disposto dall'art. 8 quarto comma.

ALLEGATO N. 1

Principi, modalità e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro.

1. Principi a fondamento dell'indennità di civico ristoro

L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve.

Tale indennità, oltre a nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

2. Determinazione dell'indennità di civico ristoro.

Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- a. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
- b. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
- c. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limi-

tare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico;

I) Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

II) Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo.

Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali.

III) Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:

- a. dell'aumento delle prestazioni richieste
. al Corpo di Polizia municipale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico;

- . ai settori tecnici per le attività di vigilanza e di controllo di competenza;
- b. dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
- c. dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
- d. di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

La somma forfetaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.

3. Modalità

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, definisce una somma forfetaria nel rispetto dei criteri sopra indicati. Tale somma non copre i vizi occulti che devono sempre e comunque essere eliminati a cura del concessionario.

La somma così definita è aggiornata al primo gennaio di ogni anno.